



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 10-03-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi e questo giorno 10 del mese di Marzo alle ore 09:00 nel Palazzo Comunale si é riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. nella sua qualità di e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
SPINELLI CESARE	X	
RAMAZZOTTI GIANNI	X	
RASPANTI PAOLO	X	
CANEPUZZI LETIZIA		X
PAPINI GIACOMO	X	
TRAVISON SILVIA	X	
BONIFAZI EMILIO	X	
DESTRI GUIDO MARIO	X	
MAESTRINI ROBERTO	X	
STELLA MARCELLO	X	
TOTALE	12	1

Partecipa il Segretario Comunale, MASONI RICCARDO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco introduce il punto 14 “*Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020*”, illustrando la proposta sottoposta al Consiglio.

Interviene in consigliere Paolo RASPANTI con un appunto: vista la penuria di appartamenti, propone di abbassare l'aliquota all'8 per mille.

Risponde il Sindaco dicendo che l'aliquota in questione è del 9,6 per mille, ma gli appartamenti locati e regolarmente registrati hanno già un abbattimento di un quarto. È già applicata una riduzione: per quest'anno non è stato possibile, vedremo se sarà possibile il prossimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Impu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Impu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2014 ad oggetto “ IUC - componente IMU : approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria per l'anno 2014” sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Impu), successivamente confermate e vigenti fino al 31 dicembre 2019;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.7.2015 “ IUC - componente TASI : approvazione aliquote per l'anno 2015” l'amministrazione ha disposto l'azzeramento dell'aliquota della Tasi per tutti gli immobili , ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale;
- che la Legge di Stabilità 2016 all' art. 1c. 14 ha escluso, tra l' altro, dalla tassazione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria;
- che, pertanto , in virtù dell' analisi congiunta delle politiche tributarie dell' ente e della Legge di Stabilità 2016, sin dall' anno 2016 non è stata di fatto dovuta dai contribuenti alcuna tassazione ai fini Tasi;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) il quale ha modificato l'art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così che a far data dal 01.01.2007 le aliquote dell'I.C.I. dovevano essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta e che tale disposizione è rimasta riferibile anche alla Imu;

CONSIDERATO pertanto che la sopra citata disposizione modifica indirettamente l'art. 42 lettera f) del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli", il quale prevede tra le competenze della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende mantenere il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e continuare a garantire l'assolvimento di compiti istituzionali e che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è ritenuto di mantenere le stesse invariate rispetto agli anni precedenti;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione delle aliquote ai fini dell'Imposta municipale propria a valere per l'anno 2020 che permettano di garantire il gettito stanziato a previsione;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure delle aliquote ai fini dell'Imposta municipale propria a valere per l'anno 2020:

- aliquota ordinaria da applicarsi per tutte le fattispecie immobiliari non contemplate nelle tipologie sotto elencate: 9,8 per mille
- aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 6 per mille ;
- aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998: 9,8 per mille;

- aliquota per le unità immobiliari non locate ai sensi della Legge. n. 431/1998 e tenute a disposizione, classificate nella categoria catastale A: 10,6 per mille;
- aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (escluso D/10): **10,3 per mille** di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza dello Stato;
- aliquota per terreni agricoli: **9,8 per mille**;
- aliquota per aree edificabili: **10 per mille**;
- aliquota per fabbricati rurali: **0 per mille**;
- aliquota per fabbricati merce (costruiti e destinati alla vendita da imprese costruttrici): **0 per mille**.

2) Di stabilire, per l' annualità 2020, nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente;

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 11 / 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

Ufficio Proponente: TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:28-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 11 / 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:28-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Presenti: 12

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli 7

con l'astensione dei consiglieri Marcello STELLA e Roberto MAESTRINI, Guido Mario DESTRI, Emilio BONIFAZI e Paolo RASPANTI,

APPROVA la proposta.

con voti favorevoli 7

con l'astensione dei consiglieri Marcello STELLA e Roberto MAESTRINI, Guido Mario DESTRI, Emilio BONIFAZI e Paolo RASPANTI

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco

Francesca TRAVISON

Segretario Comunale

MASONI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa